

## Osservatorio sulla Corte di cassazione

---

### **Esercizio abusivo della professione**

#### **La decisione**

**Esercizio abusivo della professione - Reato istantaneo - Sufficienza di un solo atto tipico della professione di avvocato - Praticante avvocato abilitato al patrocinio (c.p., art. 348).**

*Quando l'esercizio della professione vietato all'agente investa atti tipici della professione, il reato ha natura istantanea, perfezionandosi anche con il compimento di un solo atto abusivo che realizza definitivamente il verificarsi dell'evento lesivo.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 10 marzo 2014 (ud. 21 ottobre 2013) - DI VIRGINIO, *Presidente* - PAOLONI, *Relatore* - ANIELLO, *P.G.* (diff.) - Tosto, ricorrente.

#### **Il commento**

### **Atti professionali penalmente rilevanti ed esercizio abusivo della professione di avvocato**

1. La Corte di Cassazione nella sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di esercizio arbitrario della professione di avvocato emessa nei confronti di una praticante avvocato abilitata al patrocinio per aver assistito la madre, a titolo gratuito, avanti al Giudice di Pace in un'azione risarcitoria per inadempimento contrattuale di un valore eccedente i limiti del patrocinio legale consentitole dal proprio titolo, e per aver riassunto la causa, dopo la declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace, innanzi al Tribunale, avendo continuato a svolgere il patrocinio pur dopo la notifica della sanzione disciplinare dell'avvertimento inflittale dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.

2. La sentenza in commento, apparentemente lineare e priva di problematicità, dà per presupposte, però, la soluzione di due questioni centrali nell'interpretazione dell'art. 348 c.p., strettamente correlate tra loro, che hanno dato luogo a un lungo e ripetuto contrasto giurisprudenziale: l'individuazione degli atti professionali il cui compimento da parte di soggetto non abilitato integra il delitto e il riconoscimento della natura istantanea o abituale del reato, con conseguente necessità, o esclusione, che gli atti si debbano inserire in un'attività continuativa e organizzata della professione.

3. Il punto più controverso nell'interpretazione dell'art. 348 c.p. attiene, infatti, proprio al concetto di atto professionale rilevante ai fini della configurabilità del delitto. Come è noto, la disposizione è strutturata come una norma penale in bianco, che rinvia per l'individuazione delle professioni e dei singoli atti di esercizio delle stesse alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le singole professioni per le quali è richiesta l'abilitazione e l'iscrizione in apposito albo<sup>1</sup>. Tali disposizioni, tuttavia, in numerosi casi, non contengono una precisa ed univoca individuazione degli atti riferibili in via esclusiva a una determinata professione. Non di rado, invero, le norme sugli ordinamenti professionali contengono elencazioni di attività qualificate di pertinenza delle rispettive professioni, senza però specificare se questo ne implichi anche l'esclusiva; in altri casi, le attribuzioni di competenze sono formulate in modo assolutamente generico.

A fronte di una tale varietà di discipline e della difficoltà di tracciare una linea di confine tra attività il cui esercizio è da ritenersi abusivo da parte di soggetti non abilitati e attività che possono essere lecitamente compiute dai non iscritti agli albi professionali, è insorto nella giurisprudenza di legittimità un profondo contrasto tra due opposti orientamenti, sul quale si sono infine pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

4. Un primo orientamento, per lungo tempo maggioritario, ritiene integrato il delitto soltanto quando vengano compiuti atti riservati in via esclusiva a una determinata professione<sup>2</sup>. Si sostiene, cioè, che l'art. 348 c.p. tuteli esclusivamente gli atti propri di ciascuna professione e non anche gli atti che, mancando di tale tipicità, possono essere compiuti da chiunque, anche se abbiano qualche connessione con quelli tipici della professione<sup>3</sup>.

Così in applicazione di tali principi e con particolare riferimento all'esercizio abusivo della professione forense, sono stati ritenuti, ad esempio, atti riservati in via esclusiva alla professione di avvocato, il cui compimento da soggetto non iscritto all'albo integra il reato di cui all'art. 348 c.p. l'autenticazione della sottoscrizione del mandato difensivo compiuta da soggetto che abbia conse-

---

<sup>1</sup> La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell'art. 348 c.p. nella parte in cui la norma penale in bianco verrebbe integrata da una disposizione di natura regolamentare e priva di un adeguato grado di determinatezza: Corte cost., n. 199 del 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 2980, con nota di ALBEGGIANI.

<sup>2</sup> Cass., Sez. V, 17 ottobre 2001, Coppo, in *Mass. Uff.*, n. 220187; Id, Sez. VI, 14 ottobre 2001, Meloni, *ivi*, n. 218306; Id., Sez. VI, 23 novembre 2000, Magaddino, *ivi*, n. 217593.

<sup>3</sup> Cass., Sez. VI, 1 luglio 1999, Scalzulli Ripalta, in *Guida dir.*, 1999, 39, 98.

guito l'abilitazione, ma prima dell'iscrizione all'albo<sup>4</sup>; la presentazione di una istanza volta a sollecitare la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero<sup>5</sup>; la sottoscrizione della Procura a margine della comparsa di costituzione per una citazione in tribunale<sup>6</sup>. Al contrario, è stata esclusa la configurabilità del reato nel caso di redazione di una consulenza su carta intestata "studio legale internazionale" in ordine a un procedimento penale, sul rilievo che la consulenza non rientra tra gli atti tipici della professione forense, ma costituisce soltanto un'attività strumentalmente connessa a tale professione<sup>7</sup>.

Tale orientamento, che ha il pregio di ancorare la rilevanza penale del fatto alla definizione normativa degli atti professionali tipici, è andata incontro a gravi problemi applicativi a causa delle incertezze indotte dalle singole discipline di settore, dalle quali non si evince in modo chiaro ed univoco quali siano gli atti riferibili in via esclusiva ad una determinata professione. Ciò ha anche comportato una notevole difformità nelle applicazioni concrete della norma alle numerosissime situazioni di confine tra attività tipiche riservate alla professione e attività "libere". Al contempo, tale tesi trascura completamente il riferimento contenuto all'art. 348 c.p. all' "esercizio" della professione, il quale sembra presupporre, comunque, anche in relazione alle attività tipiche di una professione, una certa continuità degli atti, che appare incompatibile con l'attribuzione di rilevanza penale del compimento di un solo atto riservato che si inserisca nel quadro di una condotta complessivamente lecita.

5. Strettamente legata alla delimitazione della rilevanza penale del fatto al compimento di atti tipici della professione è la conseguente affermazione per cui anche il compimento di un solo atto tipico integra il reato, non occorrendo né una pluralità di atti né l'abitudine degli stessi<sup>8</sup>. Il compimento di un atto tipico da parte di soggetto non abilitato assume rilevanza penale anche se svolto in modo occasionale e a titolo gratuito. L'affermazione del carattere istan-

<sup>4</sup> Cass., Sez. V, 6 novembre 2013, T.M., inedita; Id, Sez. VI, 19 gennaio 2011, Sgambati, in *Mass. Uff.*, n. 250531.

<sup>5</sup> Cass., Sez. VI, 4 luglio 2003, P.G. in proc. Longo, in *Riv. pen.*, 2004, 887.

<sup>6</sup> Cass., Sez. VI, 23 novembre 2000, Magaddino, cit.

<sup>7</sup> Cass., Sez. VI, 11 marzo 2003, G.L., in *Giur. it.*, 2004, 1707, con nota di MORONE, *Consulenza legale ed esercizio abusivo della professione*. Analogamente; Id, Sez. VI, 13 dicembre 2004, Caimi, in *Mass. Uff.*, n. 231189, che ha escluso il reato in caso di assistenza di un soggetto davanti al giudice di pace per una causa civile di valore inferiore al milione di lire, sul rilievo che in tali procedimenti le parti, ove non intendano agire personalmente, possono farsi rappresentare da altra persona, senza necessità che il mandatario sia abilitato all'esercizio della professione forense.

<sup>8</sup> Cass., Sez. VI, 2 luglio 2012, Pinori e altro, in *Mass. Uff.*, n. 253272; Id., Sez. II, 15 novembre 2011, Giorgini e altri, *ivi*, n. 251376, che però qualifica il reato come eventualmente abituale; Id., Sez. VI, 10 ottobre 2007, P.G. in proc. Galeotti, *ivi*, n. 238088.

taneo del reato e della sufficienza anche di un solo atto di esercizio della professione è, infatti, presente nelle pronunce che riconoscono la rilevanza penale delle sole attività specificamente riservate a una particolare professione.

Da tale impostazione consegue che, in caso di coesistenza di una pluralità di atti professionali abusivi, è ritenuto configurabile un concorso di reati, eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione ai sensi del co. 2 dell'art. 81 c.p. (cfr. punto 3.2.1 della motivazione della sentenza in commento).

6. Una seconda tesi, inaugurata da una sentenza della Corte di cassazione del 2002<sup>9</sup>, attribuisce rilevanza penale non solo agli atti tipici della professione, ma anche a quelli c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione però che vengano esercitati in modo continuativo e professionale. Si osserva, infatti, che l'attività professionale tipica è sovente preceduta, accompagnata o seguita da atti necessari o utili, ma non tipici, e che spetta al giudice valutare se tali atti siano comunque espressione della competenza e del patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l'individuazione della professione protetta<sup>10</sup>. Tale valutazione deve necessariamente fondarsi sui caratteri della continuità e della professionalità della prestazione compiuta, con esclusione di condotte meramente episodiche e non retribuite<sup>11</sup>.

Tale tesi ha il pregio di ancorare la tutela penale a un criterio sostanzialistico che tenga conto della specificità delle singole professioni normativamente disciplinate. Essa estende la tutela penale dal singolo atto di per sé tipico della professione allo svolgimento "sistematico" di atti singolarmente non riservati. In tal modo si valorizza il riferimento normativo all'"esercizio" della professione, che nel primo caso sussiste in quanto trattasi di atto che soltanto può essere compiuto dall'iscritto all'albo, mentre nel secondo caso sussiste in quanto è lo svolgimento continuativo e professionale di attività di per sé libere a costituire di per se stesso esercizio della professione. Per contro, tale indirizzo estensivo rischia di porsi in frizione con il principio di tassatività della norma penale, ove l'individuazione degli atti caratteristici (ma non tipici) della professione sia fondata su norme di settore dal contenuto estremamente lato e generico, che non consentono di individuare le specifiche competenze di una determinata professione.

---

<sup>9</sup> Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, Notaristefano, in *Mass. Uff.*, n. 223215.

<sup>10</sup> Cass., Sez. VI, 3 marzo 2004, Bordi, in *Mass. Uff.*, n. 228472.

<sup>11</sup> Cass., Sez. VI, 5 luglio 2006, Russo, in *Mass. Uff.*, n. 234420; Id., Sez. VI, 24 ottobre 2005, Palma Proietti, *ivi*, n. 233682.

7. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno tentato di risolvere il contrasto tra i due opposti orientamenti sopra delineati attraverso una interpretazione estensiva dell'art. 348 c.p., che superi i limiti dell'orientamento fondato sulla tipicità degli atti professionali, ma che, recuperando le ragioni sostanziali della tesi estensiva minoritaria, sia nel contempo rispettosa del principio di tassatività<sup>12</sup>.

Osservato che «*il concetto di esercizio professionale contiene già in sé un tendenziale tratto di abitualità*», le Sezioni Unite hanno riconosciuto che da esso si può prescindere soltanto a fronte di atti che l'ordinamento riservi, nell'interesse generale, a una speciale abilitazione, mentre tale requisito deve essere recuperato «*in presenza dell'indebita invasione di uno spazio operativo considerato dall'ordinamento come specificamente qualificante una determinata professione, allorché la stessa sia attuata con modalità idonee a tradire l'affidamento dei terzi, per la tutela dei cui interessi l'esercizio di quella professione è stato sottoposto a particolari cautele*».

Da tutto ciò consegue che il delitto di esercizio abusivo della professione può essere integrato sia dal compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, sia dal compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Ritengono le Sezioni unite che tale interpretazione sia l'unica coerente con un sistema indistinto di Albi in cui non è indispensabile l'esistenza di una riserva esclusiva di specifiche attività, ma che richiedono al contempo un'appartenenza necessaria ad essi per l'esercizio di determinate professioni.

8. La sentenza in epigrafe, senza mai espressamente riferirsi alla decisione delle Sezioni unite, riprende testualmente i criteri ermeneutici propri del più tradizionale orientamento che ancora la rilevanza penale agli atti tipici della professione, con affermazione della sufficienza anche di un singolo atto abusivamente compiuto e di irrilevanza della episodicità e gratuità della prestazione. Tale tesi è del resto compatibile anche con la pronuncia delle Sezioni

---

<sup>12</sup> Cass., Sez. un., 15 dicembre 2011, C., in *Dir. pen. proc.*, 2012, 5, 543.

unite della Corte di cassazione, che ha espressamente affermato che, nel caso di compimento di atti tipici riservati alla professione, si può prescindere dal requisito della continuità.

L'esame della condotta tenuta dall'imputata mostra, comunque, che gli atti di abusivo esercizio della professione forense per i quali la condanna è divenuta definitiva sono plurimi, anche se riferiti ad un'unica causa, e concernono attività tipiche dell'avvocato (l'instaurazione e il patrocinio della causa; la formulazione delle conclusioni; la riassunzione della stessa davanti a nuovo Giudice competente). In tali situazioni può certamente ritenersi sussistente anche il requisito dell'"esercizio" abusivo della professione, posto che il compimento di più atti tipici della professione, reiterati nel tempo, anche dopo la contestazione formale dell'illecito disciplinare commesso, non può che integrare quel minimo di continuità nella professione che è implicito nel concetto di "esercizio"<sup>13</sup>.

**MARGHERITA LOMBARDO**

---

<sup>13</sup> Più complessa sarebbe stata la questione qualora nel caso di specie l'agente si fosse limitata a precisare le conclusioni con richieste risarcitorie superiori ai limiti di valore per il patrocinio dei praticanti abilitati. In tali circostanze non sarebbe stato configurabile alcun «esercizio» abusivo della professione e l'attribuzione di rilevanza penale al singolo atto, inserito in una condotta complessivamente lecita, avrebbe nuovamente sollevato le riserve già espresse con riferimento al più risalente orientamento giurisprudenziale, attributivo di rilevanza esclusiva alla conformità del singolo atto alla disciplina extrapenale della professione.